

N. 02403/2023 REG.PROV.CAU.

N. 09269/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9269 del 2019, proposto dalle società B.E. S.r.l. e Play Game S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Alessandro Dagnino, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;

e Coral S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Dagnino, Alvisè Vergerio di Cesana e Luca Porfiri, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Vergerio Di Cesana in Roma, lungotevere Marzio 3;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

della ANIB – Associazione Nazionale Italiana Bingo e delle società Bingo Poseidon S.r.l., Bingo.It, Play Line S.r.l., Sardina Holidays S.r.l. e Showtime S.r.l., non costituite in giudizio;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

dei signori Renato Germanotta, Francesco Germanotta, Clint Dheeran e Joseph Cijoy, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Starvaggi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. II, 29 marzo 2019 n. 4020.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum*;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di rigetto del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto l'art. 98 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 il consigliere Silvia Martino;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.

Premesso che la presente controversia è limitata al provvedimento recante disposizioni di attuazione dell'art. 1, comma 934, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), impugnato in primo grado;

Rilevato che, con ordinanza 24 gennaio 2020 n.336, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare contestuale al ricorso in appello, nel senso di disporre che, sino alla pubblicazione della decisione di merito, le società interessate – per il periodo in contestazione - versino all'Amministrazione una somma di euro 2.800,00 mensili ciascuna, pari quindi all'originario importo del canone di proroga tecnica, e che, per la restante parte e fino a copertura dell'intero ammontare del canone rideterminato dall'Amministrazione con l'atto impugnato, prestino fidejussione bancaria o assicurativa, con le modalità previste nell'ordinanza stessa;

Rilevato altresì che, con ordinanza n. 210 del 19 gennaio 2023, la Sezione ha respinto una ulteriore istanza cautelare, depositata il 29 dicembre 2022;

Considerato che, con ordinanza collegiale n. 1071 del 31 gennaio 2023, la Sezione ha rimesso alcune questioni interpretative alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sospendendo il presente processo, con la precisazione che *“resta in facoltà delle parti richiedere, qualora dimostrino, altresì, la sussistenza di un adeguato periculum in mora, la concessione di ulteriori misure cautelari ove risultino effettivamente non più sufficienti quelle già disposte con l'ordinanza di questa Sezione 24 gennaio 2020, n. 336, tuttora efficace”*;

Vista la nuova istanza cautelare del 30 maggio 2023 finalizzata ad ottenere *“la sospensione della riscossione delle somme asseritamente dovute alle Amministrazioni appellate fino alla definizione del presente giudizio nel merito, contestualmente alla sospensione del divieto di trasferimento delle relative sale bingo per il medesimo periodo, ripristinando l'efficacia e le modalità di trasferimento regolamentate nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2003 (“Determinazioni in materia di trasferimento dei locali delle sale bingo”)*;

Rilevato che – sebbene la suddetta istanza cautelare sia stata presentata da tutte le imprese appellanti - la documentazione prodotta e le circostanze allegate riguardano la sola Coral s.r.l.;

Ritenuto che – pur avuto riguardo alla sola posizione di tale società – non vi siano, allo stato, i presupposti per la concessione di una ulteriore misura cautelare, in quanto, sulla base della documentazione in atti:

- il bilancio della società, chiuso il 31 dicembre 2022, presenta non già una perdita ma un utile, pari ad euro 140.267,83;
- il solo dato relativo alla flessione della raccolta del gioco del bingo nei primi mesi del 2023 non consente di apprezzare l'esistenza di un disequilibrio finanziario tale da comportare una imminente e irreparabile crisi d'impresa;
- non risulta che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbia sollecitato la riscossione della quota parte dei canoni che non sono stati sospesi e tale mancata richiesta si giustifica presumibilmente proprio per l'esistenza del contenzioso europeo relativo alla questione in esame;
- la disposizione attualmente vigente in materia di “divieto di trasferimento” (art. 1, comma 635, lett. c) della l. n. 147 del 2013 – come modificata dall'art. 6, comma 4 – *bis*, del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni in l.n. 96 del 2017) non ha più carattere assoluto, essendo stati previsti taluni correttivi (forza maggiore, scadenza del contratto di locazione, etc.); peraltro, sotto questo profilo, come già osservato con l'ordinanza cautelare n. 2010 del 2023, il *petitum* della nuova domanda cautelare si risolve, *sic et simpliciter*, in una richiesta di disapplicazione di norme di legge, esito al quale potrà eventualmente pervenirsi solo qualora la Corte di giustizia riterrà le norme nazionali contrastanti con la normativa unionale (così come prospettato nell'ordinanza collegiale n. 1071 del 2023);

Rilevato peraltro che, qualora dovesse verificarsi un effettivo, documentato e consistente aggravamento della negativa situazione finanziaria prospettata, anche in ragione dell'eventuale richiesta di pagamento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei canoni non sospesi, resta comunque in facoltà delle parti adire

nuovamente questo Consiglio al fine di ottenere la concessione di ulteriori misure cautelari.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge, per le ragioni indicate in motivazione, l'istanza cautelare proposta con il ricorso in appello n. 9269 del 2019.

Compensa tra le parti le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Luca Lamberti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvia Martino

IL PRESIDENTE
Vincenzo Lopilato

IL SEGRETARIO